

Titolo IV

DISPOSIZIONI CONTABILI

Art. 15.: (Versamenti delle somme elargite da enti e privati).

Le somme di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1965, n. 340, possono essere versate dall'elargitore:

a) sul conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, mediante i bollettini di versamento ch.8-quater, sui quali sono indicati a cura del competente soprintendente o capo dell'istituto il capitolo d'entrata, la causale del versamento e l'invito alla sezione di Tesoreria di trasmettere loro la quietanza d'entrata; l'elargitore dovrà consegnare al soprintendente o al capo dell'istituto l'attestato di versamento (parte quarta del mod. ch.8-quater);

b) direttamente al competente soprintendente o al capo dell'istituto, i quali rilasciano ricevuta all'elargitore e provvedono a versare immediatamente le somme in Tesoreria con fattura di versamento o mediante accredito sul conto corrente postale ad essa intestato.

Il soprintendente ed il capo dell'istituto devono tenere appositi distinti registri per le due forme di versamento, dai quali devono risultare il nominativo del versante, il capitolo di entrata, la causale e l'importo dei versamenti con l'indicazione degli estremi delle corrispondenti ricevute e delle quietanze di Tesoreria.

Art. 16.: (Versamento del canone per le concessioni d'uso).

Il canone per le concessioni di uso dei beni dello Stato di cui all'art. 1 è versato in Tesoreria per il tramite dell'ufficio del registro competente, direttamente dall'interessato, con imputazione al capitolo dello stato di previsione dell'entrata, concernente i proventi delle concessioni dei beni del demanio pubblico.

Art. 17.: (Versamento del canone per le riprese fotografiche).

È istituito un apposito bollettario, numerato progressivamente e con i fogli suddivisi in una matrice e due tagliandi, per il versamento del canone per le autorizzazioni di riprese fotografiche.

Devono essere indicati in ciascun foglio del bollettario l'importo e la data del versamento, la soprintendenza o l'istituto competenti, il nome del richiedente e gli estremi della domanda.

Uno dei tagliandi è consegnato al concessionario per ricevuta del versamento, l'altro tagliando è applicato alla domanda di autorizzazione e la matrice costituisce documento contabile.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai biglietti d'ingresso nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato per la gestione delle somme di cui ai commi precedenti, tenendo distinta la contabilità relativa ed imputandole al capitolo dello stato di previsione dell'entrata concernente i proventi delle concessioni dei beni di demanio pubblico.

Ogni soprintendente o capo d'istituto tiene un apposito registro a fogli numerati, nel quale sono annotate tutte le autorizzazioni e sono riportati i dati contenuti nel bollettario.

Art. 18.: (Versamenti per rimborso spese).

I versamenti per rimborso delle spese di cui all'art. 13, sono fatti da chi vi è obbligato con le modalità previste dall'art. 15, primo comma, lettera a) e con imputazione al capitolo dello stato di previsione dell'entrata concernente i proventi derivanti da servizi resi dall'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 19.: (Lavori e forniture).

I lavori e le forniture, di cui all'art. 7 della legge 30 marzo 1965, n. 340,

sono effettuati:

a) in base a preventivi di massima che non impegnano l'amministrazione, compilati dal soprintendente o capo dell'istituto;

b) in base ad apposito tariffario da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

L'importo della spesa, calcolato nei modi di cui al comma precedente, è anticipato dal committente mediante costituzione, presso la locale sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di un deposito provvisorio, ai sensi degli articoli 592 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il versamento in Tesoreria è eseguito direttamente dal committente nei modi stabiliti dall'art. 230 dello stesso regolamento ovvero nei modi indicati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927 n. 2609. L'anticipazione non può essere inferiore ai nove decimi della spesa prevista nel caso di commesse di amministrazioni pubbliche.

L'esecuzione della prestazione è subordinata alle esigenze funzionali delle soprintendenze e degli istituti di antichità e d'arte, nonché all'avvenuto versamento del deposito provvisorio da parte del committente, il quale rimette al soprintendente o capo dell'istituto la quietanza relativa.

Art. 20.: (Esecuzione dei lavori e delle forniture).

Il soprintendente o capo dell'istituto, per i lavori e le forniture previste dalla lettera a) del primo comma dell'articolo precedente, procede, prima della consegna delle cose che ne sono oggetto, all'eventuale conguaglio tra la spesa sostenuta, comprensiva del costo della mano d'opera e della quota di spese generali, e la somma anticipata dal committente, il quale è tenuto ad integrare il deposito provvisorio con la somma corrispondente alla differenza dovuta entro dieci giorni dall'apposito invito. Le cose non possono essere consegnate prima che il committente abbia integrato il deposito provvisorio nella misura richiesta.

Il soprintendente o il capo dell'istituto, nel caso in cui il deposito provvisorio sia di importo superiore alla spesa sostenuta, dispone la restituzione della differenza mediante emissione di ordinativo mod. 180 T a favore del committente.

Il soprintendente o il capo dell'istituto, per i lavori e le forniture previsti dalla lettera b) del primo comma dell'articolo precedente, contemporaneamente agli adempimenti previsti nei due commi precedenti, provvede al versamento nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata della somma corrispondente all'importo della spesa sostenuta e all'estinzione del deposito provvisorio.

Art. 21.: (Determinazione e versamento del prezzo delle vendite).

Il soprintendente o il capo dell'istituto stabilisce la misura del prezzo delle vendite, di cui all'art. 7 della legge 30 marzo 1965, n. 340, sulla base di apposito tariffario approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o, in mancanza, sulla base dei prezzi di mercato.

Il prezzo è corrisposto al momento della consegna delle cose con le modalità previste dall'art. 15. Le amministrazioni pubbliche corrispondono il prezzo non oltre 30 giorni dopo la consegna.

Art. 22.: (Comunicazioni e destinazione delle entrate).

Il soprintendente o il capo dell'istituto danno, di volta in volta o mensilmente, comunicazione scritta di versamenti, di cui agli articoli 16, 18, 20 e 21, trasmettendo le relative quietanze di Tesoreria o i corrispondenti mod. 181 T, al Ministero della pubblica istruzione, il quale inoltra al Ministero del tesoro, per il tramite della ragioneria centrale, la richiesta di assegnazione delle somme versate al proprio

stato di previsione della spesa.

Il Ministero del tesoro provvede di volta in volta con proprio decreto all'assegnazione delle somme ai capitoli competenti, o, in mancanza, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio in conto del quale le somme risultano versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Le ragioni provinciali dello Stato effettuano saltuarie verifiche di riscontro della regolarità dei versamenti e della esatta tenuta delle scritture.

Art. 23.: (Conti giudiziari).

Il soprintendente o il capo dell'istituto devono presentare il conto giudiziale per i versamenti effettuati con le modalità previste dall'art. 15, primo comma, lettera b) entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario o della propria gestione.